



COMUNE DI GENOVA

CONSIGLIO MUNICIPIO I Genova CENTRO EST



SEDUTA DEL GIORNO 28 GENNAIO 2015

ARG. 4

ATTO N. 1

Approvazione proposta di Regolamento per la collaborazione tra cittadini e Municipio I Centro Est per la cura dei Beni Comuni.

L'anno 2014 addì 29 del mese di Ottobre in Genova, nei locali siti c/o Villa Piaggio Corso Firenze 24, alle ore 14,15 si è riunito il Consiglio di Municipio in seduta PUBBLICA, in prima convocazione come da nota prot. N. 311850 del 24/10/2014, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Municipale approvato con delibera n. 33 del 15/10/2009. Il Presidente del Municipio, Simone Leoncini, presiede la seduta e alle ore 14,30 ordina l'appello nominale da cui risultano presenti/assenti/giustificate/i:

CONSIGLIERE E CONSIGLIERI	PRESENTE all'appello	ASSENTE all'appello	Assenza Giustificata
Auteri Mirko	X		
Biagioni Daniele		X	
Bianchini Paolo Emanuele	X		
Brugnara Anna	X		
Carrerò Claudia	X		
Costa Mario Alessandro	X		
Dalla Torre Giovanna	X		
Ferrara Eva	X		
Frisione Carlotta	X		
Galeazzo Maurizio Giuseppe	X		
Latona Orsola		X	
Giaretti Tomaso Antonio	X		
Grasso Andrea		X	X
Grubesich Fabio	X		
Italia Maria Carla	X		
Lanini Stefano	X		
Leoncini Simone	X		
Martino Walter	X		
Palomba Vincenzo		X	
Pera Alberto		X	
Ravera Paola	X		
Ripoli Guido		X	X
Salterini Elio		X	
Tizzi Marco	X		
TOTALE	17	7	2

Il Presidente nomina scrutatrici/scrutatori della seduta: Costa – Martino – Auteri

Il Segretario Generale del Municipio: Dott. Ivano Saracino

Segretario della seduta: Albina Marsullo - Segreteria Organi Istituzionali

Assistenti in sala: Giuseppe Malaspina - Claudio Agnoletto

DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

ORA	ARG.	ENTRATA	USCITA	N. PRESENTI
15.00	5	Latona		18
15.20	7	Salterini		19

Alle ore 15,30 Il Presidente dichiara conclusa la seduta del consiglio del Municipio.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST

Argomento n. 4

atto n. 1

DATA 28/01/2015

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E MUNICIPIO I CENTRO EST PER LA CURA DEI BENI COMUNI”

Su proposta del Presidente, Simone Leoncini e dell'Assessora Municipale alla Coesione sociale, Cittadinanza attiva, Rapporti con il territorio, Maria Carla Italia;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 17, c. 5 inerente le forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali nei comuni con più di 300.000 abitanti;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6/2/2007 ed in particolare ed in particolare gli art. 1 c.5 – 4 c.3 – 8c.2 – 69 c.2; nonché l’art. 54 c.3 che prevede che la Giunta Comunale esprima, entro dieci giorni dalla ricezione parere in ordine alle proposte di regolamento di competenza dei Consigli Municipali;
- il Regolamento municipale per la Democrazia Partecipativa nel Municipio I Centro Est approvato dal Consiglio Municipale con delibera n. 39 del 29.07.2013;

Considerato che lo Statuto del Comune di Genova all’art.3 individua tra gli obiettivi preminenti dell’Ente la valorizzazione della “partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale , nonché all’interno dei procedimenti amministrativi” e che agli artt. 28 c.5 e 58 c. 3 riconosce e valorizza i Municipi anche quali “organismi di partecipazione”;

Considerato, inoltre l’importanza che il Municipio I Centro Est attribuisce alle Associazioni, ai Comitati, alle Reti associative e ai singoli/e cittadini/e presenti e radicati sul territorio;

Considerato, infine, il grande interesse suscitato dal Progetto Partecip@, promosso dal Municipio I Centro Est in attuazione del Regolamento municipale per la Democrazia Partecipativa e la verificata disponibilità dei cittadini a partecipare in prima persona alla valorizzazione ed alla cura della “cosa pubblica”;

Con l’intento di incentivare ulteriormente la collaborazione con i cittadini del Municipio I Centro Est e disciplinare le forme di collaborazione tra l’istituzione ed i cittadini singoli o in forma associata



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio;

II PRESIDENTE

Invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di regolamento municipale "REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E MUNICIPIO I CENTRO EST PER LA CURA DEI BENI COMUNI", allegato parte integrante del presente atto;

(omessa la discussione)

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO I CENTRO EST

Previa votazione, espressa per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 17 – Favorevoli n. 17

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la proposta di "REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E MUNICIPIO I CENTRO EST PER LA CURA DEI BENI COMUNI", allegato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale a cura della Giunta Municipale ai sensi dell'art.54 c. 3 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale

Il Presidente, per motivi di urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 – c. 4 – del Decreto legislativo n. 267/2000. Il Consiglio, mediante votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori designati, esprime il seguente risultato: 17 Presenti – 17 Favorevoli

LA SEGRETARIA
(Albina Marsullo)

IL PRESIDENTE
(Simone Leoncini)

In pubblicazione, all' Albo Pretorio del Comune di Genova e all'Albo del Municipio dal giorno 5-2-15 per 15 giorni, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Genova adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.72 del 12.6.2000 e s.m.i. e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST

È PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO N. 1 DEL 28/1/2015
ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO I GENOVA CENTRO EST
AVENTE AD OGGETTO:

**“APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E MUNICIPIO I CENTRO EST PER LA
CURA DEI BENI COMUNI”**

**PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO I
CENTRO EST**

- Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.
- Art. 54, c. 1 D.C.C. 6/2007 – Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Il Segretario Generale
del Municipio
(Dott. Ilvano Saracino)

Genova, 28/01/2015

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E MUNICIPIO I CENTRO EST PER LA CURA DEI BENI COMUNI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con il Municipio I Centro Est (d'ora in poi Municipio) per la cura dei beni comuni urbani, con riferimento all'ambito territoriale dello stesso Municipio.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda a una sollecitazione dell'amministrazione del Municipio I Centro Est di Genova.
3. I cittadini potranno essere coinvolti:
 - in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione, sulla base di esigenze individuate dal Municipio, che potrà avvenire anche attraverso appositi bandi annuali;
 - sulla base di una proposta di collaborazione da essi stessi autonomamente presentata, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani:** i beni che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza, nei loro confronti ai sensi dell'art.118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva.
- b) **Amministrazione:** il Municipio I Centro Est di Genova.
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi mediante la presentazione di progetti, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
- e) **Convenzione:** il patto attraverso il quale Municipio e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- h) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- i) **Rete civica** lo spazio di cittadinanza, anche su internet, per la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione per la raccolta, la valutazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono la convenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Municipio, il soggetto che assume l'impegno di svolgere interventi di cura dei beni comuni.
3. Il Municipio ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura dei beni comuni urbani quale forma di riparazione di un danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

(Convenzione)

1. La convenzione è lo strumento con cui Municipio e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni.
2. La convenzione definisce:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - c) la durata della collaborazione, le possibili cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole della convenzione, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate e ogni altro effetto rilevante;
 - e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto della convenzione, nei casi in cui lo si ritenga opportuno;
 - f) la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sugli interventi di volontariato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 126 di 22.11.1999;
 - g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati, in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Municipio;
 - m) le misure di pubblicità della convenzione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - m) la possibilità di effettuare modifiche e/o adeguamenti degli interventi concordati qualora si rendano necessari per cause di forza maggiore o per apportare migliorie al progetto, previo accordo tra i sottoscrittori.

Art. 5

(Interventi sugli spazi pubblici, sugli edifici e gli edifici scolastici)

- I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dal Municipio dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

Art. 6

(Promozione di attività a fini sociali)

1. Il Municipio promuove l'innovazione sociale e l'attuazione di progetti con finalità sociali, anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con associazioni ed enti no profit e soggetti privati.
2. Il Municipio promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi, al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali.
3. Il Municipio persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando lo sviluppo di attività e progetti culturali e sociali, anche a carattere economico.

Art. 7

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Municipio promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Municipio può riservare una quota dei propri locali ad uso associativo o sociale allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Il Municipio pubblica periodicamente l'elenco dei beni comuni che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità (se già individuate) che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
3. Nel caso di proposte di collaborazione presentate dai cittadini, nell'ipotesi in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, il Municipio procederà a favorire la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni tra i soggetti proponenti.
4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, il Municipio provvederà ad individuare la proposta più rispondente ai bisogni prevalenti del territorio.

Art. 9

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata autonomamente dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Municipio invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco degli uffici coinvolti nell'istruttoria.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti nonché ulteriori contributi o apporti.
5. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, anche da eventuali altri enti/uffici, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
6. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
7. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Municipale.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione della convenzione, che rientra tra le competenze gestionali del Segretario Generale del Municipio.
9. I progetti realizzati sulla base della convenzione sono pubblicati sui siti istituzionali deputati al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 10

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nella convenzione.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 11

(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. La convenzione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Municipio valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. La convenzione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità di esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Municipio.

Art. 12

(Interventi di cura specifici su aree verdi)

Per la realizzazione degli interventi di cura che abbiano oggetto esclusivamente gli spazi di verde pubblico si rimanda a quanto previsto da:

- "Regolamento sugli interventi di volontariato" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;
- Delibera di Giunta Comunale n. 380/2004 "Indirizzi per la salvaguardia e il miglioramento della qualità del verde pubblico attraverso forme di cittadinanza attiva"
- Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 19.10.2010 "Approvazione del regolamento comunale del verde"

CAPO IV - Formazione

Art. 13

(Finalità della formazione)

1. Il Municipio riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione potrà essere rivolta ai cittadini attivi con le seguenti finalità :

- a) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

2. Il Municipio promuove il coinvolgimento delle scuole del suo territorio e dell'Università quale scelta strategica per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e collabora con loro per l'organizzazione di interventi formativi sulla gestione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 14

(Accesso agli spazi municipali)

I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi municipali in maniera gratuita per riunioni finalizzate alla progettazione della collaborazione la realizzazione del progetto.

Art. 15

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Municipio fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo;

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 16

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono, pertanto, svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

2. Il Municipio concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani; la convenzione ne individua l'ammontare che verrà corrisposto attraverso l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 17

(Autofinanziamento)

1. Il Municipio agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art. 18

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. La convenzione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 19

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Municipio, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 20

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate in sede di convenzione.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 21

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Municipio ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un referente cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nella convenzione.
4. La convenzione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 22

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. La convenzione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

(Clausola interpretativa)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.